

## **TI\_GERICHTE 30.2005.48 vom 20. September 2006**

TI Tribunale d'appello, 2006-09-20, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_30.2005.48](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2005.48)

FR: TI\_GERICHTE 30.2005.48 du 20 septembre 2006

IT: TI\_GERICHTE 30.2005.48 del 20 settembre 2006

### **Volltext**

Incarto n.30.2005.48

Lugano

20 settembre 2006

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto

dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

ing. Eraldo Pianetti

arch. Ferruccio Robbiani

segretario giudiziario

Enzo Barenco

statuendo sul ricorso presentato in data 4 novembre 2005 da

RI 1

rappr. dall'avv RA 2

contro

la decisione su reclamo emessa il 4 ottobre 2005 dal Municipio di M\_\_\_\_\_ nell'ambito della procedura di imposizione di contributi provvisori di costruzione per opere di canalizzazione e depurazione delle acque, relativamente ai mapp. no. 1095 e 1143 RFD di M\_\_\_\_\_

letti ed esaminati gli atti

considerato in fatto e in diritto

1.1.1. Nella primavera del 1981 il Municipio di M\_\_\_\_\_, in applicazione degli art. 96 ss della Legge di applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque (LALIA), avviò una procedura di prelievo di contributi provvisori per la realizzazione delle opere di evacuazione e depurazione delle acque previste dal Piano generale delle canalizzazioni (PGC); questo era stato adottato dal Consiglio Comunale il

27.2.1980. Nell'ambito di quella procedura quattro proprietari interposero ricorso dinanzi al Tribunale di espropriazione sottocenerino il quale, appurato che al PGC mancava la necessaria approvazione dipartimentale, con sentenze del 21.11.1990 accolse i gravami ed annullò i contributi contestati (cfr. inc. no. 14/1986, 1/1988, 35/1988, 1/1990). A quel punto l'esecutivo sospese ogni attività tendente all'incasso di tutti i rimanenti crediti contributivi.

1.2. Con risoluzione no. 1570 del 16.9.1996 il Consiglio Comunale di M\_\_\_\_\_ adottò il Piano generale di smaltimento (PGS), approvando contestualmente il progetto di massima, il piano di manutenzione delle canalizzazioni, la relazione tecnica, il piano finanziario ed il piano di attuazione nonché il prelievo di contributi di costruzione nell'ordine del 70% della spesa, quest'ultima indicata in fr. 14'537'632.- dedotti i sussidi. Il tutto come proposto dal Municipio con MM no. 12/96 del 17.4.1996. Il PGS ottenne l'approvazione della competente Sezione della protezione dell'aria e dell'acqua del Dipartimento del territorio in data 11.2.1997. Il Municipio impostò quindi una seconda procedura di prelievo di contributi provvisori pubblicando il prospetto dal 5.1 al 3.2.1998. I ricorsi approdati dinanzi al Tribunale di espropriazione furono tutti accolti con sentenze del 28.8.2002 dichiarative di nullità della procedura stessa poiché i contributi rimasti incontestati nella procedura di riscossione del 1981 avevano mantenuto tutta la loro validità e l'art. 99 cpv. 1 LALIA, in vigore nel 1998 al momento della pubblicazione del secondo prospetto, non costituiva una base legale sufficiente per il prelievo reiterato del contributo di costruzione provvisorio. In epilogo il Tribunale rammentò comunque la facoltà di avviare uno o più nuovi procedimenti di imposizione conformemente al nuovo art. 99 cpv. 2 LALIA entrato in vigore il 24.8.2001 (cfr. inc. no. 78-179/98).

1.3. In esito a quanto sopra ed in vista di una nuova emissione di contributi, con scritto del 22.1.2003, il Municipio comunicò a tutti i contribuenti interessati che gli importi già versati negli anni '80 sarebbero valsi quali acconti e che i proprietari che avevano pagato parzialmente o totalmente i contributi emessi nel 1998 potevano chiederne la restituzione oppure considerarli anch'essi come acconti nel qual caso sarebbe stato riconosciuto un interesse annuo del 3%. L'esecutivo diede poi avvio alla procedura in esame pubblicando un nuovo prospetto dal 1° al 30.9.2003 (FU 69/2003 del 29.8.2003) previo invio di un avviso personale.

1.4. RI 1 è proprietario dei mapp. no. 1095 e 1143 ed in tale veste è stato assoggettato al pagamento di un contributo complessivo di fr. 9'058.25. Il reclamo interposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio con risoluzione del 4.10.2005. Da ciò il ricorso in esame nel quale è contestato che l'opera procuri un beneficio ed è chiesto l'annullamento del contributo per compensazione con un credito che il ricorrente vanta nei confronti del Comune per aver eseguito a sue spese una parte dell'impianto di canalizzazione. Con risposta del 12.12.2005 il Municipio ha postulato la reiezione del gravame.

2.2.1. La competenza del Tribunale di espropriazione a statuire sui ricorsi in materia di contributi per opere di canalizzazione e depurazione delle acque è data dall'art. 104 cpv. 1 LALIA. Il gravame, interposto tempestivamente (art. 104 cpv. 1 LALIA) da soggetto legittimato a ricorrere (art. 104 cpv. 1 LALIA e 43 LPamm.), è ricevibile in ordine.

2.1. Nel procedimento in oggetto il Municipio si è pronunciato sui reclami improntando le decisioni su considerazioni analoghe all'occorrenza adeguate al caso concreto ma comunque sufficienti così da consentire ai destinatari di esercitare il diritto di essere sentiti e quindi di deferire la causa all'istanza superiore. I contribuenti ed il Comune hanno ampiamente avuto modo di esprimersi, rispettivamente, nelle memorie ricorsuali e nelle conseguenti risposte. Il Tribunale di espropriazione ha completato l'incarto richiamando d'ufficio alcuni

documenti, tutti atti ufficiali pubblici o comunque consultabili presso la cancelleria comunale. La risoluzione della vertenza, peraltro, non richiede sopralluoghi. Ciò premesso, considerato che il Tribunale giudica con pieno potere cognitivo applicando d'ufficio il diritto (art. 104 LALIA e art. 18 cpv. 1 Lpamm.), per motivi di economia processuale in questa sede si prescinde dall'istruzione formale della causa ritenuto che gli atti formanti l'incarto consentono di pronunciarsi con piena ed adeguata cognizione di causa.

3. La procedura in esame è fondata sugli art. 96 ss della LALIA. Quest'ultima è stata oggetto di un adeguamento parziale in funzione delle nuove normative federali istituite con la Legge federale sulla protezione delle acque (LPAC) entrata in vigore il 1° 11.1992. Le modifiche alla legge cantonale hanno coinvolto i capitoli riguardanti i sussidi federali ed il piano cantonale di risanamento e perciò sono irrilevanti ai fini del presente giudizio (cfr. Messaggi del Consiglio di Stato no. 4127 e 4127° del 2.7.1993 e del 16.3.1994 concernenti la modifica della LALIA nonché il successivo Rapporto del 15.4.1994). Conta invece che per quanto concerne il tema del finanziamento delle canalizzazioni pubbliche, da eseguirsi conformemente alle disposizioni imperative fissate in materia di protezione delle acque (art. 10 LPAC, art. 4 ss OPAC), e quello dei relativi contributi la Confederazione ha rinunciato a legiferare limitandosi a sancire agli art. 3a e 60a LPAC i concetti base della partecipazione ai costi obbligatoria per gli utenti e del principio di causalità, peraltro già contemplato dall'art. 2 LPAmb. e secondo il quale i costi dei provvedimenti adottati in applicazione della legge devono essere sostenuti da chi ne è causa. Ne consegue che i Comuni godono di una certa autonomia nel disciplinare la materia del finanziamento delle installazioni per l'evacuazione delle acque (DTF 128 I 46 c. 1b/bb; Karlen, Die Erhebung von Abwasserabgaben aus rechtlicher Sicht, in URP/DEP 1999/6 p. 540 ss). In particolare, poiché le nuove normative federali non comportano alcuna riforma né dell'obbligo contributivo né delle modalità di computo e di prelievo dei contributi di costruzione, in punto alla metodologia la LALIA costituisce ad oggi la base legale autonoma (cfr. RDAT I-1995 no. 16) che cristallizza criteri esaustivi e vincolanti sulle diverse tipologie di tributi e sul loro conteggio (RDAT I-2000 no. 45).

4.4.1. Il Comune deve imporre contributi di costruzione per l'esecuzione degli impianti comunali e per la partecipazione a quella degli impianti consortili di evacuazione delle acque (art. 55 let. c, 96 cpv. 1 LALIA). Il prelievo è d'obbligo indipendentemente dalla situazione finanziaria del Comune che può essere esonerato solo in casi eccezionali e qualora il costo dell'opera fosse già coperto (art. 96 cpv. 5 LALIA; Rapporto del 13.3.1975 per la nuova legge di applicazione della legge federale sulla protezione delle acque, p. 1170 pto. 14.4.1). La legge conosce tre tipi di contributo di costruzione: quello provvisorio (art. 99 LALIA), quello definitivo (art. 99a LALIA) e quello supplementare (art. 100 LALIA). Il contributo provvisorio, calcolato sulla base del preventivo, ed il contributo definitivo, fondato invece sul consuntivo, non possono superare il 3% del valore di stima. L'ammontare complessivo dei contributi a carico dei privati non può essere inferiore al 60% né superiore all'80% del costo effettivo per il Comune. La percentuale è decisa dal legislativo comunale (art. 96 cpv. 2 LALIA) mentre all'esecutivo compete la delimitazione del comprensorio d'imposizione (art. 98 LALIA). Sono soggetti imponibili tutti i proprietari di fondi serviti o che possono essere serviti dall'opera come pure i titolari di diritti reali limitati che ritraggono un incremento di valore del loro diritto (art. 97 LALIA). 4.2. Nella fattispecie concreta la procedura è finalizzata al prelievo di contributi provvisori. Come attesta la tabella riassuntiva questi sono stati conteggiati sulla base di un

preventivo di fr. 14'537'632 ottenuto deducendo dalla spesa globale per opere eseguite e da eseguirsi (fr. 17'919'714.-) i sussidi (fr. 3'382'082.-); il preventivo non comprende i costi di manutenzione che l'esecutivo ha espressamente dichiarato come recuperabili attraverso la tasse d'uso (MM 12/96 cit. p. 8). Considerata la partecipazione privata del 70%, che ammonta a fr. 10'176'342.60, ed accertato un valore di stima complessivo di fr. 551'339'408.97, calcolato applicando la riduzione lineare del 30% disposta dal Consiglio di Stato ed entrata in vigore il 1° 1.1999, la quota individuale risultante è pari all'1.845749% del valore di stima dei fondi (cfr. tabella riassuntiva; estratti individuali del prospetto). Il contributo non si aggiunge a quello prelevato negli anni 80 poiché i tributi allora soluti oggi sono dedotti quali acconti (cfr. scheda individuale mapp. no. 1095; si veda inoltre ad es. schede individuali mapp. no. 1079, 534, 53, 277 ecc.) bensì ne è complemento: un'operazione, questa, espressamente consentita dal nuovo art. 99 cpv. 2 LALIA entrato in vigore il 24.8.2001 che ha creato la base legale per il prelievo reiterato di contributi provvisori (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato no. 5090 del 20.2.2001 per la modifica degli art. 99 e 100 LALIA e successivo Rapporto del 23.5.2001).

5.5.1. Il ricorrente rammenta di aver provveduto nel 1964 a costruire a proprie spese la fognatura necessaria per poter edificare il mapp. no. 1095. La canalizzazione fu posata in parte su suolo pubblico (mapp. no. 1046, 1095 e 494) ed in parte su suolo privato (mapp. no. 527) e, stando agli accordi di allora, il Municipio si assunse l'onere finanziario del tratto realizzato sull'area pubblica (doc. D, E, G). Ad oggi, tuttavia, la spesa non è stata rimborsata. Perciò il ricorrente sostiene di non aver tratto alcun vantaggio dall'opera, essendo il Comune il reale beneficiario.

5.2. Il contributo di costruzione appartiene alla famiglia degli oneri preferenziali (sul concetto si veda DTF 106 Ia 241 c. 3b, 112 Ia 260 c. 5b, 121 II 138 c. 3a, 129 I 346 c. 5.1. p. 354) e, in effetti, è un tributo di miglìoria nella misura in cui è finalizzato a compensare il vantaggio derivante dalla costruzione a nuovo o dal risanamento degli impianti comunali di evacuazione e depurazione delle acque. Tuttavia, diversamente da quanto è previsto nella Legge sui contributi di miglìoria (LCM), che non è applicabile ai procedimenti di prelievo dei contributi di costruzione (art. 96 cpv. 6 LALIA; TF 10.1.2005 N. 2P.71/2004 parz. pubbl. in RtiD I-2005 no. 33), questi ultimi non sono percepiti in rapporto ad un particolare intervento, ossia per la realizzazione di un singolo tratto di canalizzazione, bensì indistintamente per tutte le opere incluse nel PGS poiché solo nel loro complesso esse avvantaggiano il contribuente (cfr. Rapporto del 13.3.1975 cit. p. 1168; RDAT II-1998 no. 33 c. 2bb; TF 10.1.2005 cit.). Infatti, da un canto, l'utilità della canalizzazione non si esaurisce con la costruzione del ramo più vicino ad un certo fondo ed inteso ad urbanizzarlo, ma si estende ovviamente anche alle condotte di trasporto cui quel fondo è allacciato, ai collettori principali ed all'impianto di depurazione dove sono convogliate le acque di rifiuto senza i quali il singolo tratto di fognatura non potrebbe funzionare. D'altro canto, per una canalizzazione nuova, ripristinata o potenziata il vantaggio non solo è riconducibile alla possibilità di sfruttare l'impianto, ma risiede anche nel fatto che, per i fondi inclusi nel PGS, esso è fonte di urbanizzazione e quindi di edificabilità (rispettivamente miglioramento dell'urbanizzazione), mentre per le proprietà escluse ma edificate è indispensabile ai fini del mantenimento della loro destinazione. Ne consegue che il comprensorio imponibile non è circoscritto ad un numero ben determinato di fondi a dipendenza dell'opera eseguita, bensì si estende a tutta la zona delimitata dal PGS, ossia al territorio edificabile ed a quello destinato all'urbanizzazione entro i 15 anni a venire, come pure alle costruzioni e attrezzature situate al di fuori del PGS con obbligo di allacciamento alla rete (art. 19 LALIA e 5 DELALIA). Ne consegue anche che il prelievo

non è condizionato né all'avvenuto compimento dell'opera stessa, né all'appartenenza del fondo ad uno specifico bacino imbrifero e nemmeno all'allacciamento effettivo alla canalizzazione (cfr. TF 10.1.2005 cit.). Ai fini dell'assoggettamento occorre, ma è anche sufficiente, che l'opera sia prevista dal PGS ed il fondo imposto sia incluso nel comprensorio imponibile delimitato dal PGS. Ne consegue, infine, che dal momento che le opere sono previste in un PGS approvato il beneficio non può essere rimesso in discussione nell'ambito della procedura di prelievo di contributi. In effetti l'adozione del PGS i cui atti sono pubblici e consultabili presso la cancelleria comunale (art. 42 cpv. 2 55 cpv. 1, 74, 105 cpv. 4 e 5 LOC) è di competenza esclusiva del legislativo comunale la cui risoluzione è impugnabile soltanto dinanzi al Consiglio di Stato nelle forme ed entro i termini sanciti dagli art. 208 ss LOC (art. 124 let. a LALIA; cfr. TF 5.10.1998 N. 2P. 421/1997). Di conseguenza i suoi contenuti vanno contestati, semmai, impugnando la risoluzione legislativa.

5.3. In concreto il tratto di canalizzazione realizzato dal ricorrente risale al 1964 ed è dunque un'opera vetusta sfruttata da tempo, tanto è vero che nel PGS è annoverata tra le opere da sostituire o da risanare (cfr. PGS piano 4/113B74). In queste condizioni, quando anche si volesse prescindere da quanto detto al considerando precedente, di certo il beneficio derivante dal PGS non può essere seriamente contestato (cfr. TE sott. 28.9.1995 in re P. e successiva sentenza del TF 30.1.1997 cit.; RDATA 1984 no. 40). I mapp. no. 1095 e 1143 sono due fondi ubicati in località M \_\_\_\_\_, una zona residenziale edificabile inclusa nel PGS. D'altra parte le opere imposte sono contemplate dal PGS. Ciò basta ai fini dell'assoggettamento.

6.6.1. Il ricorrente chiede la compensazione del contributo di costruzione con la spesa sostenuta nel 1964 per realizzare la canalizzazione e quindi edificare il mapp. no. 1095. Esposta una spesa complessiva di fr. 9'000.-, egli chiede l'accertamento peritale del credito a suo favore.

6.2. Il Tribunale di espropriazione giudica con pieno potere cognitivo e non è vincolato alle domande di prova delle parti (art. 104 LALIA, art. 18 cpv. 1 LPamm.); ciò comporta la facoltà per il giudice di apprezzare anticipatamente le prove offerte e di rifiutare quelle che reputa inconcludenti o irrilevanti (DTF 122 II 464 c. 4a; RDATA II-1999 no. 57 c. 2, no. 62 c. 3c/cc; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 19 no. 4 e 5). In concreto la prova peritale è del tutto irrilevante ai fini del giudizio.

6.3. Giusta l'art. 125 cifra 3 CO a fronte di un'obbligazione derivante dal diritto pubblico, quale è il contributo di costruzione, la compensazione non può essere opposta al Comune creditore contro la sua volontà (TF 30.1.1997 cit.; RDATA 1994 298 c. 2d; Grisel, *Traité de droit administratif*, 1984, vol. II, p. 658; Knapp, *Précis de droit administratif*, 4ed., no. 738 in fine). Non esistono norme speciali che derogano al suddetto principio, in particolare la compensazione ed il condono del contributo di costruzione sono ipotesi che né la LALIA né il Regolamento comunale delle canalizzazioni di M \_\_\_\_\_ riconoscono. La giurisprudenza, dal canto suo, non ammette che il disporre di un impianto proprio o aver sostenuto in passato spese per la costruzione della fognatura costituiscano motivo di riduzione o di condono del contributo (cfr. RDATA 1984 no. 40, 1990 no. 35; TE sott. 28.9.1995 cit.). A ciò si aggiunge che il Comune non ha emesso alcuna risoluzione formale di esonero e che neppure l'accordo stipulato dalle parti nel 1964 (doc. G) prevede l'esenzione del ricorrente dal pagamento del contributo. La domanda del ricorrente è dunque infondata.

7. La tassa di giustizia e le spese sono a carico del ricorrente in quanto parte soccombente (art. 104 cpv. 2 LALIA, art. 31 LPamm.).

per questi motivi

richiamati gli art. 96 ss LALIA

dichiara

e pronuncia:1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 200.- sono a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3. La presente decisione è definitiva.

4. Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente

Margherita De Morpurgo

Il segretario giudiziario

Enzo Barengo

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.